

PROPOSTA DI LEGGE

Disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183) in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive

Sommario

Preambolo

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Funzioni della Regione

Art. 3 - Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

Art. 4 - Sedi degli uffici in avvalimento

Art. 5 - Efficacia

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 22 bis della l.r. 32/2002

Art. 7 - Abrogazioni

Art. 8 - Norma finanziaria

Art. 9 - Norma transitoria

Art. 10 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a) dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014), in particolare l'articolo 1, comma 7.

Considerato quanto segue:

1. l'articolo 1, comma 7 della l.r. 22/2015 prevede che al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provveda con successiva legge;
2. il d.lgs. 150/2015 ha dato avvio al processo di trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di mercato del lavoro, definendo agli articoli 11 e 18 le funzioni e i compiti di competenza delle stesse e prevedendo all'articolo 11 che tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ogni regione venga sottoscritta una convenzione finalizzata a regolare i rispettivi rapporti e obblighi in relazione alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive e che le regioni garantiscano la funzionalità dei centri per l'impiego;
3. l'articolo 1, comma 427 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015"), allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi per l'impiego, prevede la possibilità di avvalimento, da parte delle regioni, del personale delle province e delle città metropolitane attraverso apposite convenzioni;
4. in data 5 novembre 2015 è stata sottoscritta tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione la convenzione sui servizi per l'impiego di cui al punto 2. L'articolo 2 di tale convenzione prevede la possibilità di sottoscrivere apposite convenzioni tra la Regione e le province e la Città metropolitana di Firenze per disciplinare i criteri e le modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego, ivi inclusi i servizi per il collocamento mirato;
5. al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro è pertanto necessario dare disposizioni di prima attuazione al d.lgs. 150/2015, aventi validità per il triennio 2016-2018, relativamente all'utilizzo delle risorse umane e strumentali delle province e della Città metropolitana di Firenze, necessarie per l'esercizio della funzione, e rinviare a successiva legge la revisione delle norme della l.r. 32/2002 in materia di mercato del lavoro;
6. al fine di sottoscrivere entro il 31 dicembre 2015 le convenzioni con le province e la Città metropolitana di Firenze, di cui al punto 4, è prevista l'immediata entrata in vigore della legge.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni di prima attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), al fine di garantire la continuità dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro.
2. Dal 1° gennaio 2016, la Regione assume le funzioni e i compiti amministrativi relativi ai servizi e alle politiche di cui al comma 1, come specificati all'articolo 2, e li esercita sulla base della convenzione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stipulata in attuazione dell'articolo 11 del d.lgs. 150/2015.
3. Dal 1° gennaio 2016 le disposizioni della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) che attribuiscono alle province le funzioni in materia di mercato del lavoro e di politiche del lavoro e le attività ad esse connesse si intendono riferite alla Regione.

Art. 2

Funzioni della Regione

1. La Regione esercita le funzioni in materia di programmazione di politiche attive del lavoro e in particolare:
 - a) identifica la strategia regionale per l'occupazione, in coerenza con gli indirizzi generali definiti ai sensi dell'articolo 2 del d.lgs. 150/2015;
 - b) accredita gli enti di formazione, nell'ambito dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4 del d.lgs.150/2015;
 - c) svolge interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità.

2. La Regione ha la gestione operativa delle politiche attive e la responsabilità dei centri per l'impiego.

3. La Regione, attraverso i centri per l'impiego, svolge in forma integrata le attività previste dall'articolo 18 del d.lgs. 150/2015, nei confronti dei disoccupati e dei lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro e a rischio di disoccupazione.

4. La Regione individua misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio regionale, ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), 21 e 22 del d.lgs. 150/2015.

Art. 3

Convenzione per la gestione operativa dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro

1. In attuazione della convenzione di cui all'articolo 1, comma 2, la Regione sottoscrive apposite convenzioni con le province e la Città metropolitana di Firenze, per definire le modalità di svolgimento delle attività connesse all'erogazione dei servizi per l'impiego e delle misure di politica attiva del lavoro attraverso il ricorso all'avvalimento degli uffici e al comando di personale delle province e della Città metropolitana impiegato a tempo determinato e indeterminato nei servizi per l'impiego, ivi compreso il personale del collocamento mirato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto Regioni e Autonomie Locali alla data del 1° gennaio 2016.

2. Le convenzioni di cui al comma 1, in particolare:
 - a) individuano il personale degli uffici in avvalimento e il personale in comando e disciplinano l'esercizio del potere direttivo e organizzativo da parte della Regione;
 - b) definiscono le modalità di utilizzo delle sedi degli uffici in avvalimento;
 - c) quantificano gli oneri derivanti dalla convenzione stessa.

3. Le convenzioni possono prevedere che i dirigenti responsabili degli uffici avvalsi assumano il coordinamento degli uffici delle province confinanti e della Città metropolitana di Firenze, nei casi in cui questi ultimi siano privi di un dirigente titolare. Possono altresì prevedere che il dirigente responsabile di una provincia assuma la responsabilità di un ufficio comune costituito da più province e dalla Città metropolitana di Firenze, di cui la Regione si avvale per l'esercizio della funzione.

4. Il trattamento economico, ivi compreso quello accessorio, spettante al personale di cui al presente articolo è determinato ed erogato dall'ente di appartenenza. Il trattamento economico accessorio continua a gravare sui fondi per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 e 23 dicembre 1999 costituiti presso ciascun ente. La Regione provvede al rimborso delle relative somme.

Art. 4 **Sedi degli uffici in avvalimento**

1. Gli oneri di gestione delle sedi delle province e della Città metropolitana di Firenze destinati all'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge sono assunti a carico della Regione a decorrere dalla data di avvalimento degli uffici.

2. Alla gestione delle sedi di cui al comma 1 continuano a provvedere le province e la Città metropolitana di Firenze, che assicurano l'espletamento di tutti i servizi relativi e a tale fine dispongono, ove necessario, la proroga dei contratti in essere.

Art. 5 **Efficacia**

1. Le disposizioni della presente legge hanno efficacia per l'anno 2016, nonché per gli anni 2017 e 2018, fermo restando l'assetto delle competenze in materia del mercato del lavoro definito dal d.lgs.150/2015 e subordinatamente al rinnovo della convenzione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Dal 1° gennaio 2016 è sospesa l'efficacia degli articoli da 21 ter a 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002 relativi all'Agenzia regionale del lavoro.

3. La Giunta regionale, entro il 30 settembre 2018, presenta al Consiglio regionale una proposta di legge di complessiva revisione delle disposizioni della l.r. 32/2002 in materia di mercato del lavoro.

Art. 6 **Sostituzione dell'articolo 22 bis della l.r. 32/2002**

1. L'articolo 22 bis della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:

“Art. 22 bis
Disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro

1. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le disposizioni in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183).”.

Art. 7
Abrogazioni

1. Dal 1° gennaio 2016 l'articolo 40, commi da 3 a 5 e l'articolo 41 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59 (Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro", in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) sono abrogati.

Art. 8
Norma finanziaria

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 la spesa massima di euro 12.000.000,00, a titolo di concorso della Regione agli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego, secondo quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per l'importo di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con gli stanziamenti della Missione 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro" - Titolo I "Spese correnti" e per l'importo di euro 6.000.000,00 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 con gli stanziamenti della Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma n. 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato" - Titolo I "Spese correnti" del bilancio di previsione 2016/2018.

3. Ai fini della copertura della spesa di cui al comma 2, al bilancio di previsione 2016/2018 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa nella prima annualità e di sola competenza per le annualità successive:

Anno 2016:

in diminuzione, missione di spesa n. 20 "Fondi e accantonamenti", programma n. 3 "Altri fondi", per euro 6.000.000,00
in aumento, missione di spesa n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 6.000.000,00;

Anno 2017:

in diminuzione, missione di spesa n. 20 "Fondi e accantonamenti", programma n. 3 "Altri fondi", per euro 12.000.000,00
in aumento, missione di spesa n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 6.000.000,00
in aumento, missione di spesa n. 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma n. 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", per euro 6.000.000,00;

Anno 2018:

in diminuzione, missione di spesa n. 20 "Fondi e accantonamenti", programma n. 3 "Altri fondi", per euro 12.000.000,00
in aumento, missione di spesa n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", programma n. 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato", per euro 6.000.000,00
in aumento, missione di spesa n. 15 "Politiche per il lavoro e la formazione professionale", Programma n. 1 "Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro", per euro 6.000.000,00.

Art. 9
Norma transitoria

1. Fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana della deliberazione della Giunta regionale, di cui all'articolo 22 bis della l.r. 32/2002, come modificato dalla presente legge, restano in vigore le disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 4 febbraio 2004, n. 7/R (Regolamento regionale di attuazione degli articoli 22 bis e 22 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro" in materia di incontro fra domanda e offerta di lavoro ed avviamento a selezione nella pubblica amministrazione) in quanto compatibili con il d.lgs. 150/2015.

Art. 10
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.